

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Bagnatica, 3 giugno 2026

SOCI PRESENTI ALLA RIUNIONE: Azouzi Aymen
Albano Clara
Belotti Giuseppe
Boiti Franco
Calandrini Innocenzo
Caruso Lombardi Cinzia
Fabrizi Paolo
Giassi Valeria
Gotti Silvano
Marchetti Alessandro
Mischianti Ilenia
Poma Alessandra
Previtali Walter

PRESIDENTE: Todeschini Emanuele

SEGRETARIO: Boiti Franco

In data odierna alle ore 21:00, in modalità presenza e videoconferenza,
si è riunita, in seconda convocazione,

l'Assemblea Straordinaria dei soci

dell'Associazione "ORIZZONTE MALAWI ONLUS",

regolarmente convocata, ai sensi dello statuto vigente.

86

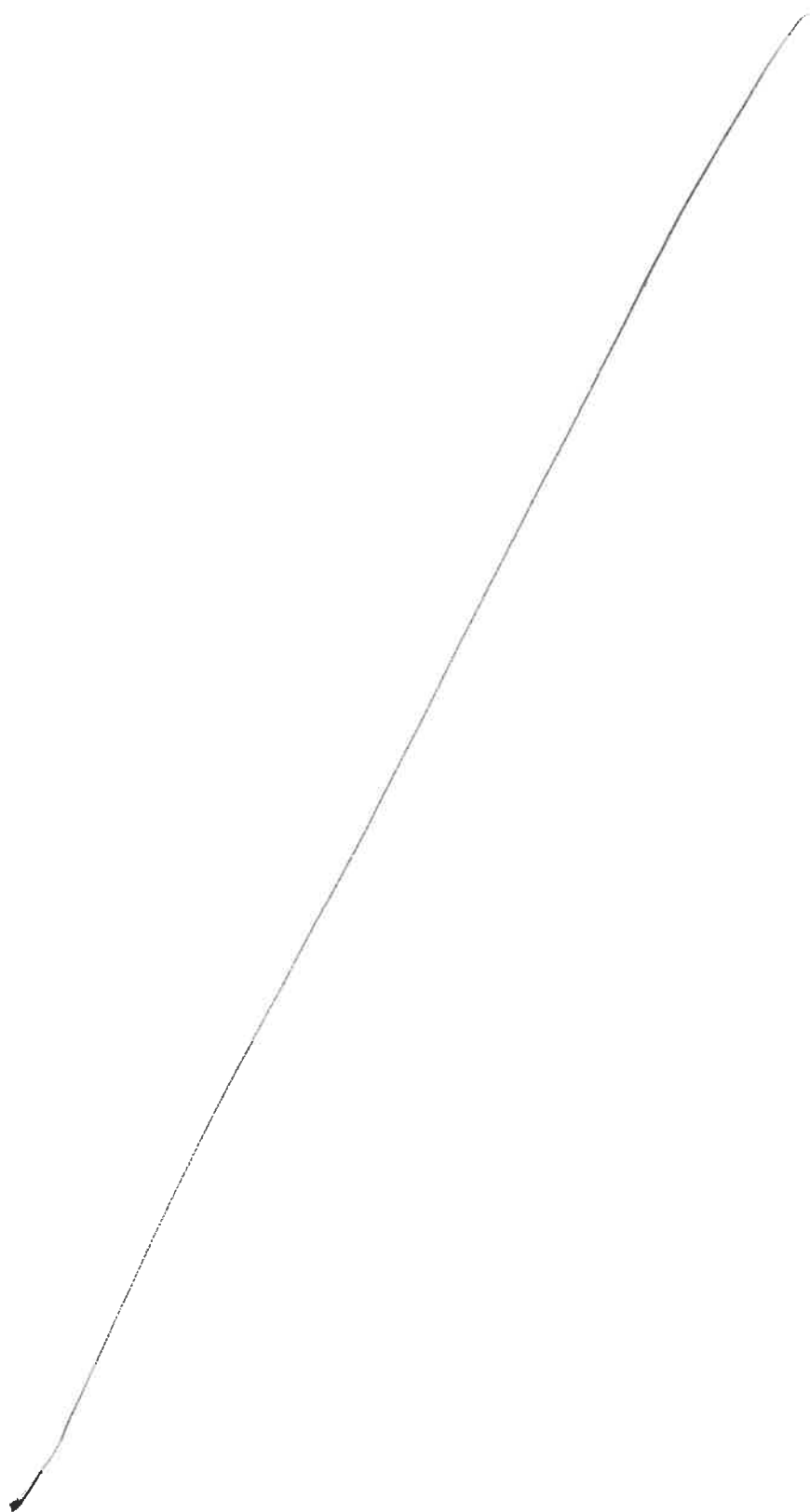
ORDINE DEL GIORNO: ✓ Esame e approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale
modificato in recepimento delle osservazioni formulate dall'Ufficio
RUNTS, per la ripresentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS
✓ Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Todeschini Emanuele, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e fa constatare:

- la presenza di nr. 15 soci;
- la regolarità della convocazione inviata ai soci;
- la validità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente;
- la legittimità della presente assemblea a deliberare quanto posto all'ordine del giorno.

Viene nominato segretario dell'Assemblea il sig. Franco Boiti.

Il Presidente illustra i punti all'ordine del giorno come segue:



✓ **ESAME E
APPROVAZIONE DEL
NUOVO TESTO DELLO
STATUTO SOCIALE
MODIFICATO IN
RECEPIMENTO DELLE
OSSERVAZIONI
FORMULATE
DALL'UFFICIO RUNTS,
PER LA
RIPRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA DI
ISCRIZIONE AL RUNTS**

Il Presidente sottopone all'Assemblea il testo del nuovo Statuto sociale, redatto in recepimento delle osservazioni e richieste di integrazione formulate dall'Ufficio del RUNTS a seguito dell'esame della domanda di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Presidente illustra nel dettaglio le modifiche apportate al testo precedentemente approvato, evidenziandone le finalità di adeguamento alla normativa vigente e di conformità alle prescrizioni dell'Ufficio competente.

L'ASSEMBLEA, PRESO ATTO DELLE MODIFICHE PROPOSTE E RITENUTELE CONFORMI AGLI SCOPI ASSOCIATIVI E ALLA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE, DELIBERA ALL'UNANIMITÀ DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

L'ASSEMBLEA CONFERISCE ALTRESÌ AL PRESIDENTE OGNI PIÙ AMPIO POTERE PER PROVVEDERE AL DEPOSITO DELLO STATUTO APPROVATO PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI E PER APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE, INTEGRAZIONI O CORREZIONI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTE DAL RUNTS O DA ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE.

87

1. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti nella voce Varie ed Eventuali

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:15.

IL SEGRETARIO

Franco Boiti

Franco Boiti

IL PRESIDENTE

Emanuele Todeschini

Emanuele Todeschini

IL FUNZIONARIO
Dario BARBARUOLO

Dario BARBARUOLO

**AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2**

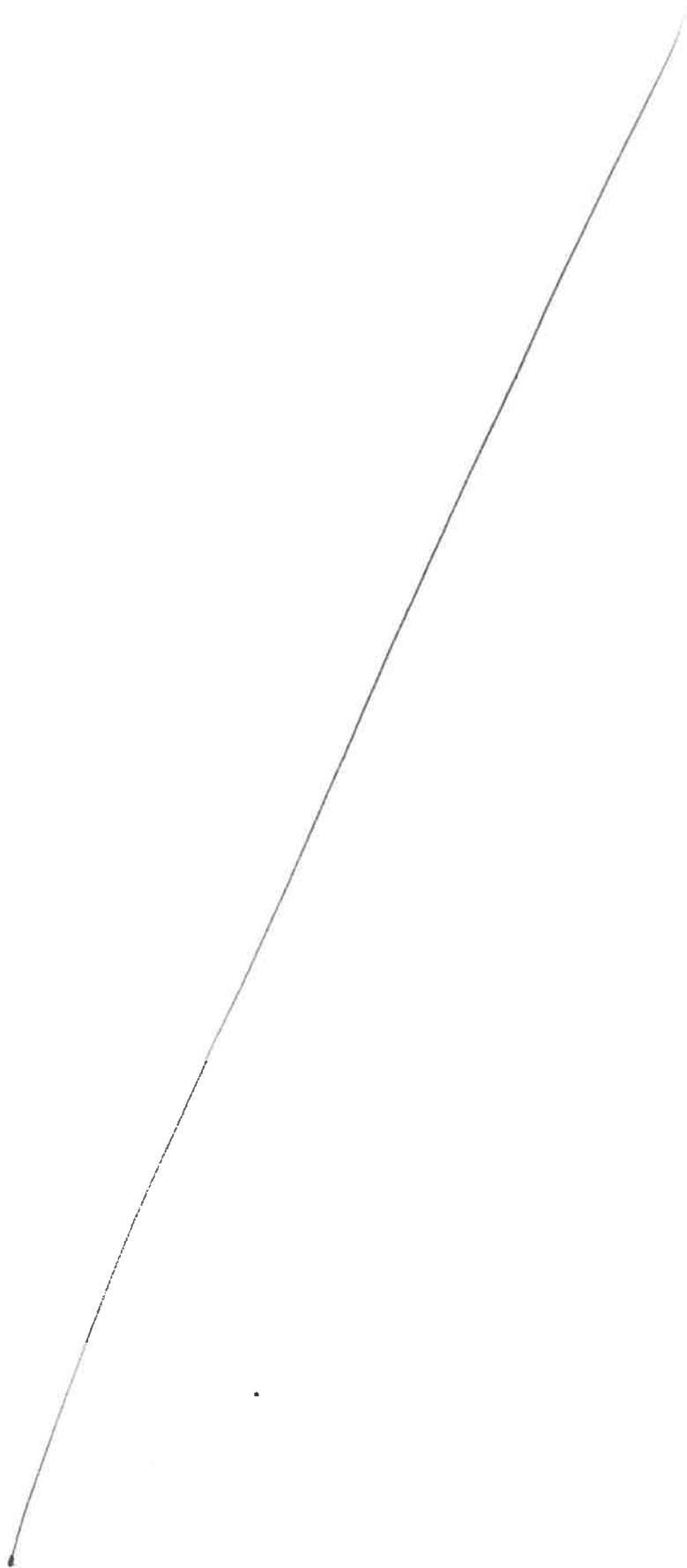
Registrato a Bergamo

Il 22/06/2026

al n. 387 Serie 3

con Euro 200,00

(DUECENTO/00)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ORIZZONTE MALAWI”

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita con sede in Bagnatica, viale Giovanni XXIII n°73/a l'associazione denominata “Orizzonte Malawi” di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e assumerà l'acronimo E.T.S. e la denominazione “Orizzonte Malawi - ETS” con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bagnatica (BG) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la cooperazione e la solidarietà internazionale con il popolo del Malawi.
2. L'Associazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, ai valori della giustizia sociale, della dignità umana, della pace e dello sviluppo sostenibile, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.
3. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi delle prestazioni di volontari.

4. L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche sociali, delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
5. La Mission associativa racchiude la promozione, la gestione e la crescita di progetti gestiti o comunque collegati con "Andiamo Youth Cooperative Trust" di Balaka in Malawi, di cui il fondatore, padre Mario Pacifici, rimane tuttora guida e fonte di ispirazione.

Art.3 – Attività di interesse generale

Al fine di perseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e precisamente quelle di cui alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di sensibilizzazione e di informazione;
- n) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione opera per promuovere la cooperazione internazionale e la solidarietà con il popolo del Malawi, attraverso:

- la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile nei settori dell'educazione, della salute, dell'agricoltura e dell'ambiente;
- la promozione di gemellaggi e partenariati tra enti italiani e malawiani;
- attività di informazione e sensibilizzazione;
- la raccolta fondi per il sostegno di progetti sociali e sanitari;
- il volontariato internazionale e scambi giovanili.

Le attività potranno essere svolte in collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni italiane e straniere, nel rispetto delle norme del Terzo Settore.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. Iniziative analoghe potranno essere realizzate in qualsiasi parte del mondo.

Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione provvederà ad impiegare i fondi che saranno alla stessa devoluti a mezzo di donazioni, liberalità, contributi, partecipazioni, lavoro volontario; prestazioni che saranno effettuate a seguito di sensibilizzazione della popolazione nazionale ed internazionale.

La promozione delle iniziative potrà realizzarsi anche tramite l'allestimento di mostre, l'organizzazione di viaggi informativi, di sottoscrizioni pubbliche e la redazione di bollettini informativi, nonché qualsiasi attività pubblica e privata tesa a far conoscere il

valore umano, sociale e spirituale dell'iniziativa, con l'intento comunque di raccogliere fondi.

L'Associazione potrà svolgere esclusivamente le predette finalità di solidarietà sociale e non può, in alcun caso, svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 – Associati

1. Gli associati costituiscono la base sociale dell'Ente, hanno diritto di partecipare all'assemblea, diritto di voto, diritto di eleggere gli organi sociali.
2. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione, che hanno presentato domanda in un momento successivo e che la stessa sia stata approvata secondo le modalità previste dal presente statuto o, coloro ai quali venga riconosciuta, secondo le modalità previste dal presente statuto, tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione e si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a. soci fondatori
 - b. soci ordinari
 - c. soci onorari.
3. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
4. Possono essere ammessi quali associati anche altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.
5. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 – Ammissione e perdita della qualifica di socio

1. Ammissione:
 - a. chi intende essere ammesso come associato deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo; nella domanda di ammissione, dovrà specificare le

proprie complete generalità e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti;

- b. il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione e avviene con voto favorevole della maggioranza;
- c. ogni ammissione deve essere annotata nel libro degli associati;
- d. in caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato;
- e. contro il provvedimento di diniego l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea degli associati, che si pronuncia in via definitiva nella prima riunione utile;
- f. l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso;
- g. l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari, persone che per meriti particolari hanno contribuito allo sviluppo delle attività sociali ed hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione stessa.

2. Perdita della qualifica di socio:

- a. l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
- b. l'associato può essere escluso dall'Associazione per comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, per gravi violazioni dello statuto o dei regolamenti, per mancato pagamento della quota associativa per il periodo stabilito dallo statuto o dall'Assemblea;

- c. l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e garantendo all'associato la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
- d. contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati, che decide in via definitiva;
- e. la perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee;
- b) di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali se maggiorenni, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci (CTS - D. Lgs.117/2017, all'articolo 24, comma 1);
- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento;
- g) di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo contribuendo alle spese annuali dell'Associazione. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è

restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento interno o in mancanza di esso dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Sostenitori

1. L'Associazione può riconoscere la qualifica di "sostenitore" a persone fisiche, enti o organizzazioni che, pur non assumendo la qualifica di associati, ne condividono le finalità e intendono sostenerne le attività mediante contributi economici, professionali o di altra natura.
2. I sostenitori non acquisiscono la qualifica di associati e non sono iscritti nel libro dei soci.
3. Essi possono essere invitati a partecipare alle attività e alle assemblee in forma consultiva, senza diritto di voto.
4. Le modalità di adesione e partecipazione dei sostenitori sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Attività di volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. I volontari non associati non sono iscritti nel libro dei soci, possono essere invitati a partecipare alle attività e alle assemblee in forma consultiva, senza diritto di voto.
4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. I volontari (associati e non associati) che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la loro attività sociale. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

2. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nell'eventuale regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
7. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione e l'eventuale bilancio sociale;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) fissare l'ammontare del contributo associativo su proposta del Consiglio Direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) deliberare sull'esclusione di un socio garantendogli la più ampia garanzia di contraddittorio.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
5. L'Assemblea può riunirsi anche nel resto del mondo dove ci sono o vengono programmati interventi.
6. L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica, purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. In assenza del Segretario dell'Associazione, all'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere

visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente ed è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti (Presidente incluso), eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o di incarichi speciali.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività entro il mese di dicembre; il bilancio consuntivo, la relazione di missione sull'attività svolta e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- e) proporre all'interno della bozza del bilancio preventivo l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire direttamente o tramite terzi la contabilità dell'Associazione, mantenendone in ogni caso la responsabilità; predisporre la bozza di bilancio consuntivo e la relativa relazione di missione sull'attività svolta, illustrando i risultati conseguiti in base al programma di attività deliberato dall'Assemblea per l'anno di riferimento;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- l) può nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non associati;
- m) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato devono essere effettuate, attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina del Consiglio, seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio non procederà a nessuna cooptazione, ma potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea utile, oppure indire con la massima urgenza nuove elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta 1 (un) giorno prima della data prevista per la riunione, con le stesse modalità sopra descritte. È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo purché supportata da strumenti

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno 2 volte all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti, in tale ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche nel resto del mondo dove ci sono o vengano programmati interventi.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Questo vale sia nel caso in cui il Vice Presidente sia delegato dal Presidente a svolgerne le funzioni sia quando il Presidente è impossibilitato a svolgere le sue mansioni.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che ne faccia richiesta.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari (associati e non associati) contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo di controllo.
3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 22 - Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
 - c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, contributi da parte di enti pubblici o privati, lascito, eredità a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.
2. È vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D, Lgs. 117/2017.
3. Il Patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.
4. Il Patrimonio sociale come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi, ricavi e entrate comunque denominate (anche di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo), costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;
- j. altre entrate previste espressamente dalla legge;
- k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. Le scritture contabili dell'Associazione sono gestite dal Consiglio Direttivo, direttamente o tramite terzi, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs 117/2017.

Art. 25– Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazioni

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 29 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione, interpretazione, del presente statuto e che possa formare oggetto di contrasto, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo provvederà alla nomina dello stesso il Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitro rituale.
3. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo.
4. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
5. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 30 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Il 22/06/2026
al n. 387 Serie 3
con Euro 200,00/00
(DU 402/00)

Il Presidente

Il Segretario

21^{IL} FUNZIONARIO
Dario BARBARUOLO

